

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari

Nel nostro Paese e in tutti gli altri Paesi aderenti ai regimi internazionali del settore della non-proliferazione sono sottoposti ad un attento e capillare controllo tutti quei prodotti, tecnologie e software che possono avere un utilizzo sia civile che militare, i cosiddetti beni a duplice uso.

I beni "duali" – oltre ai prodotti che hanno possibilità di impiego nella fabbricazione di armi nucleari, chimiche, biologiche o missilistiche – comprendono anche tutti quei prodotti cd. "strategici" che possono avere impiego duale: questi ultimi si identificano, man mano che la tecnologia si evolve e diventa al contempo di uso comune (come, ad esempio, relativamente ai computers, ai prodotti elettronici o ai prodotti per le telecomunicazioni), con una gamma di prodotti e tecnologie sempre più sofisticate.

L'attività amministrativa è finalizzata al controllo sulle esportazioni di tali beni affinché gli stessi non vengano utilizzati in modo difforme: gli attuali controlli si basano su un sistema organizzato su base internazionale dove elementi necessari sono il coinvolgimento del maggior numero di Paesi aderenti, lo scambio di informazioni (sulle destinazioni a rischio e sui prodotti da sottoporre a controllo) e la più ravvicinata armonizzazione possibile delle procedure amministrative (autorizzazioni e controlli post-autorizzatori di arrivo a destino dei beni).

Sotto il profilo giuridico, il regolamento (CE) n. 1334/2000, in sostituzione del precedente regolamento (CE) n. 3381/1994, istituisce un regime di controllo comunitario delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. Tuttavia, esso, come del resto il precedente, demanda direttamente agli Stati membri l'adozione di disposizioni previste nel regolamento stesso. Difatti, anche il precedente regolamento (CE) n. 3381/1994 era stato affiancato dal decreto legislativo n. 89/97 che adottava le necessarie disposizioni di attuazione e, non secondariamente, regolava la funzionalità del Comitato Consultivo, organo consultivo interministeriale che coadiuva l'Autorità nazionale competente.

Il presente schema di decreto legislativo cerca di disciplinare organicamente la materia sul *dual use* con riferimento alle norme comunitarie la cui disciplina è espressamente rinviata al

singolo Stato membro. In particolare, esse riguardano l'adozione di idonee sanzioni, di regole per l'attuazione dell'autorizzazione generale comunitaria e altre fattispecie rinviate a ciascuno Stato membro. Inoltre introduce alcuni elementi di novità.

In primo luogo, è definito più ampiamente il concetto di prodotti a duplice uso, in quanto sono ricompresi oltre i beni, inclusi software e tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare, nonché tutti quei beni che possono avere un uso non esplosivo e un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

In secondo luogo, viene ampliato il concetto di "esportazione": è considerata tale anche quando si tratta di trasmissione di software e di tecnologie mediante fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità.

Nel dettaglio vengono qui di seguito commentati i singoli articoli.

L'articolo 1 specifica che il regolamento CE di riferimento è il n. 1334/2000 e reca le definizioni.

L'articolo 2 individua nel Ministero delle Attività Produttive – Dipartimento per l'internazionalizzazione l'autorità nazionale competente nella materia.

L'articolo 3 elenca le varie tipologie di autorizzazione: l'autorizzazione specifica individuale, l'autorizzazione globale individuale, l'autorizzazione generale "nazionale" e l'autorizzazione generale "comunitaria".

L'articolo 4 individua l'autorizzazione specifica individuale, destinata ad un particolare singolo esportatore per particolari tipologie di beni e per uno specifico utilizzatore finale. L'articolo, inoltre, disciplina la procedura mediante la quale è rilasciata l'autorizzazione, nonché i connessi ulteriori obblighi a carico dell'esportatore stesso.

L'articolo 5 regola l'attuazione dell'autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore per tipologie di beni per uno o più Paesi di destinazione. Viene disciplinata la relativa procedura di autorizzazione

L'articolo 6 è relativo all'autorizzazione generale "nazionale" per i beni elencati nell'Allegato I e Allegato IV, parte I, del regolamento CE limitatamente a beni e Paesi di destinazione, individuati con decreto dirigenziale. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Dogane.

L'articolo 7 è relativo all'attuazione dell'autorizzazione generale "comunitaria" e rappresenta una novità rispetto al passato. Tale autorizzazione è prevista per tutti i prodotti compresi nell'Allegato I del regolamento n. 1334/2000 (ad esclusione di quelli indicati nell'Allegato IV (controllo intracomunitario) e degli altri 4 specifici prodotti inseriti

nell'allegato II). È prevista una forma di controllo semplificato per quasi tutti i prodotti della lista dei beni a duplice uso, quando essi siano esportati verso 10 destinazioni (Australia, Canada, Repubblica Ceca, Ungheria, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svizzera e USA). Come per le altre autorizzazioni generali, il procedimento di registrazione e notifica connesse con utilizzazione delle stesse è demandato alle Autorità nazionali.

L'articolo 8 riguarda la patologia del provvedimento di autorizzazione specifica: diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione.

L'articolo 9 reca i casi in cui si rende necessaria l'autorizzazione anche quando si tratta di prodotti e tecnologie non evidenziati nelle liste di cui al regolamento n. 1334/2000, ipotesi queste delineate nell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) 1334/2000. La norma è chiamata clausola *catch-all* in quanto consente all'Autorità nazionale competente di sottoporre a controllo, in casi predeterminati, anche prodotti non evidenziati dalle liste se questi possono essere destinati alla realizzazione di armi proliferanti (chimiche, nucleari, biologiche, missilistiche), oppure di armi convenzionali quando siano destinate a Paesi militarmente sottoposti ad embargo dall'ONU, dalla UE o dall'OSCE (quest'ultima denominata clausola *catch-more*).

Si rinvia ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/88 il relativo procedimento di autorizzazione.

L'articolo 10, in attuazione dell'articolo 5 del regolamento n. 1334/2000, dispone che il singolo Stato membro può, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, vietare o sottoporre ad autorizzazione l'esportazione di prodotti e tecnologie non evidenziati nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento medesimo.

L'articolo 11 prevede la costituzione del Comitato Consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso. È composto dai rappresentanti delle varie Amministrazioni competenti nei vari settori. Ha il compito di esprimere il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine al rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste nel regolamento in esame, nonché esprime parere su questioni di carattere generale in materia di *dual use*.

L'articolo 12 reca misure di controllo di competenza dell'Autorità competente in virtù delle quali il Ministero delle attività produttive può avvalersi della Guardia di finanza.

L'articolo 13 riguarda i trasferimenti intracomunitari dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato IV, per i quali è prevista l'autorizzazione.

L'articolo 14 riguarda l'assistenza tecnica, nei termini indicati nell'articolo 1 dell'azione comune del 22 giugno 2000, per la quale si prevede la sottoposizione a controllo secondo le modalità previste dal decreto legislativo in esame. È invece vietata l'assistenza tecnica se diretta al fine di creare dispositivi destinati a scopo militare.

L'articolo 15 prevede la necessità di un'autorizzazione per l'esportazione di progetti, software, design e tecnologia relativi ai beni *dual use* quando sia trasmessa mediante mezzi elettronici (internet, fax, posta elettronica).

L'articolo 16 reca le sanzioni.

L'articolo 17 prevede l'obbligo di comunicazione dell'autorità giudiziaria al Ministero delle attività produttive, per i reati previsti all'articolo 16, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'articolo 18 reca le abrogazioni esplicite.

L'articolo 19 stabilisce che dal decreto in argomento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto

A) Necessità dell'intervento normativo

Il regolamento (CE) n. 1334/2000, in sostituzione del precedente regolamento (CE) n. 3381/1994, istituisce un regime di controllo comunitario delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso e, come del resto il precedente, demanda direttamente agli Stati membri l'adozione di disposizioni previste nel regolamento stesso. Difatti, anche il precedente regolamento (CE) n. 3381/1994 era stato affiancato dal decreto legislativo n. 89/97 che adottava le necessarie disposizioni di attuazione.

Il presente schema di decreto legislativo, dunque, cerca di disciplinare organicamente la materia sul "dual use" per quelle norme non *self executing*.

Allo stato, dunque, si trova nella necessità di adottare tale provvedimento, anche perché l'Italia resta l'unico Paese dell'Unione europea a non aver ancora pienamente recepito il Regolamento 1334/00.

B) Analisi del quadro normativo

La materia è regolata dal regolamento CE 1334/2000 che in quanto non interamente *self executing* rinvia agli Stati membri la disciplina di particolari aspetti della normativa stessa. La legislazione nazionale in vigore è di attuazione dei regolamenti comunitari che però avendo abrogato espressamente la precedente normativa rendono inapplicabili i relativi provvedimenti nazionali attuativi della regolamentazione comunitaria.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vari

Il decreto legislativo nel disciplinare in maniera organica l'intera materia prevede espressamente l'abrogazione della normativa nazionale adottata in attuazione di quella comunitaria. In particolare:

- del decreto legislativo 89 del 1997 (che attuava il precedente regolamento(CE) 3381/94 a sua volta abrogato espressamente dal Reg. (CE) 1334/2000);
- dei commi da 4 a 9 dell'articolo 4 della l. 422/00 (legge comunitaria 2000), che introduceva un sistema sanzionatorio per violazione del regolamento comunitario (ed ora previsto all'articolo 16 del decreto in esame);
- dell'articolo 4-bis della legge 415/2001 che introduceva nel nostro ordinamento la clausola cd. *catch all*, vale a dire la sottoposizione ad autorizzazione l'esportazione di beni non indicati nell'Allegato I del regolamento (CE) 1334/2000;
- di vari decreti ministeriali di attuazione dei regolamenti comunitari in materia.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo è coerente con le disposizioni contenute nel regolamento (CE) 1334/2000 cui fa riferimento.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale

La materia è regolata dalla normativa comunitaria la quale individua quale autorità nazionale competente il Ministero delle attività produttive. Tale funzione di stretta competenza statale non è in contrasto con i compiti e le funzioni delle Regioni.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Come già rilevato, la materia è di stretta pertinenza dell'Amministrazione centrale, non congligendo con i compiti delle regioni. Pertanto, non risultano contrasti con i provvedimenti legislativi che stabiliscono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

La materia, come già rilevato, è disciplinata da regolamenti comunitari che solo per talune parti rinviano agli Stati membri l'adozione della normativa.

Nell'ambito della procedura di autorizzazione di cui all'articolo 9 il decreto legislativo in esame prevede che tale procedura può essere modificata con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 400 del 1988.

2. Elementi di drafting normativo

A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo

Non sono introdotte definizioni normative.

Si è fatto uso dell'acronimo OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa).

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Non sono state introdotte né modificazioni né integrazioni ad altri provvedimenti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo aspetto

Nulla da osservare

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non consta alcun progetto di legge in materia all'esame del Parlamento.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il decreto legislativo non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato. Infatti eventuali compensi da corrispondere ai partecipanti al Comitato consultivo o ad esperti estranei all'Amministrazione sono da imputarsi, entro i limiti degli stanziamenti, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.